

Proposta n. PDEL-2024-149 del 20/12/2024

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-142 del 24/12/2024

Oggetto Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Approvazione

dell'aggiornamento della Disciplina per le segnalazioni di

illeciti ed irregolarità (Whistleblowing Policy).

Dirigente proponente Servizio Affari Istituzionali E Avvocatura - Fantini Giovanni

Responsabile del procedimento Campanini Laura

Questo giorno 24/12/2024 il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati
 o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
 privato";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing);

VISTE ALTRESI':

• la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, recante "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";

• la decisione del Consiglio dell'Autorità del 6 novembre 2024 con cui è stato approvato lo schema delle "Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" " e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 7 novembre al 9 dicembre 2024:

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 124 del 16/12/2019 di approvazione della disciplina per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità (whistleblowing policy);
- il Piano Integrato Attività e Organizzazione di Arpae Emilia-Romagna, approvato con D.D.G. n.
 7 del 31/01/2024;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti di Arpae Emilia-Romagna, approvato con D.D.G. n. 109 del 15/10/2024;

CONSIDERATO:

- che il Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, ai sensi della sopra richiamata normativa, ha aggiornato la Disciplina che regolamenta la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte di dipendenti dell'Agenzia o di privati collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi, redigendo il documento allegato sub A) al presente documento quale parte integrante e sostanziale;
- che è stata aggiornata sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, la
 piattaforma appositamente creata dal Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale che
 garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, utilizzando strumenti di
 crittografia e garantendo la massima riservatezza sia sull'identità del segnalante sia sul contenuto
 della segnalazione;

RILEVATO:

• che la suddetta Disciplina si inserisce nel novero degli strumenti di prevenzione della corruzione unitamente ai sopra richiamati PIAO e Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Agenzia;

DATO ATTO:

• che del contenuto della Disciplina di cui trattasi è stato informato il Data Protection Officer (DPO), Dott. Alessandro Affaticati;

RITENUTO PERTANTO:

• di approvare l'aggiornamento della Disciplina di Arpae Emilia-Romagna sulla procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità di cui sopra e di consentirne la massima conoscibilità, anche tramite la sua pubblicazione nel sito web e intranet dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

• del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni Fantini, il quale ha

espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITI:

• i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico,

Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 19 aprile 1995 n. 44;

DATO ATTO:

• che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 8 agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa

Laura Campanini del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento della Disciplina relativa alla procedura per le segnalazioni di

illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy), allegata sub A) al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che la Disciplina suddetta entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione della

presente deliberazione;

3. di consentire la massima conoscibilità della Disciplina, anche tramite la sua pubblicazione nel

sito web e intranet dell'Agenzia.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Bortone Giuseppe

	dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹ , ne file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1 I	L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 1 di 9

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

INDICE

1. PREMESSA	2
2. SCOPO E FINALITA' DELLA DISCIPLINA DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA	3
3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	3
4. VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5. CARATTERISTICHE NECESSARIE DELLA SEGNALAZIONE E CRITERI DISTINTIVI RISPETTO ALL'OBBLIGO D DENUNCIA IN MATERIA PENALE	I 5
6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	6
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	8
7.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower: contenuti e conseguenze	8
7.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower	8
8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	9
9. DISPOSIZIONI FINALI	10

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Natura modifica: prima emiss documento in DEL-2019-124	In vigore dal 24/12/24	
Redazione	Verifica	Approvazione
RSAIA/G. Fantini	RDQ/S. Ricci	Dir. Gen./ G. Bortone



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 2 di 9

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina delle segnalazioni di violazioni delle normative nazionali, regionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione. Tale disciplina organica e uniforme è finalizzata a garantire la più ampia tutela possibile del segnalante (whistleblower, letteralmente informatore, cioè colui che denuncia), sia nel settore pubblico che nel settore privato negli svariati ambiti di mercato. La segnalazione delle violazioni, oltre ad essere uno strumento di prevenzione degli illeciti, è anche un atto di manifestazione di senso civico e trasparenza, attraverso cui colui che denuncia contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Per questo la legge garantisce la riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante, prevedendo apposite misure di protezione. Il whistleblowing incentiva le segnalazioni e tutela, proprio in ragione della sua funzione sociale, colui che denuncia.

La presente disciplina, con le finalità di cui al successivo punto 2, si inserisce nel novero degli strumenti di prevenzione della corruzione unitamente alla sottosezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e al Codice di Comportamento dell'Agenzia e costituisce misura di prevenzione generale secondo le indicazioni fornite da Anac.

2. SCOPO E FINALITA' DELLA DISCIPLINA DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA

In conformità alle fonti normative vigenti in materia, scopo della presente disciplina è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla denuncia di comportamenti illeciti, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dal presente documento è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 3 di 9

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

- 3.1. I soggetti autorizzati ad effettuare segnalazioni di cui alla presente disciplina ai quali è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria sono:
 - i dipendenti di Arpae Emilia-Romagna;
 - i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'Agenzia;
 - i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell'Agenzia;
 - i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Agenzia anche in via di mero fatto.
- 3.2 I soggetti elencati possono effettuare segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in presenza di una delle seguenti situazioni:
 - prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante procedimenti di selezione o in fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - durante il rapporto giuridico con l'Amministrazione;
 - successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

4. VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

- 4.1. La segnalazione può riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico. Si tratta di comportamenti, atti od omissioni relativi a:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 4 di 9

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- <u>4.2</u>. La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie. La segnalazione può avere ad oggetto anche:
 - informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
 - attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
 - i fondati sospetti di violazione di normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Le segnalazioni devono essere chiare e circostanziate. Non sono ammesse segnalazioni basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono altresì meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

La segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4.3. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono valutate alla stregua delle segnalazioni nelle quali compare il nominativo del soggetto che le ha formulate. Qualora il segnalante anonimo si identifichi successivamente e subisca ritorsioni ha diritto alle misure di protezione previste per il whistleblower.



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 5 di 9

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 24/2023.

Restano altresì escluse dalla disciplina del whistleblowing e dalle relative tutele, secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

5. CARATTERISTICHE NECESSARIE DELLA SEGNALAZIONE E CRITERI DISTINTIVI RISPETTO ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA IN MATERIA PENALE

<u>5.1.</u> Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

- <u>5.2</u>. Resta altresì ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo all'Autorità Giudiziaria in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.
- <u>5.3.</u> La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all'A.N.A.C., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria, ma consente all'amministrazione di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della Legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

<u>6.1</u> L'Agenzia mette a disposizione del whistleblower sul proprio sito istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione un'apposita piattaforma informatica interna. L'impiego di tale piattaforma rende la segnalazione agevole e rispondente ai requisiti della disciplina. Nel sito istituzionale dell'Agenzia sono sinteticamente indicati i tratti fondamentali della disciplina nazionale in materia e le caratteristiche principali della disciplina attuativa predisposta da Arpae.

Tale piattaforma utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché della relativa



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 6 di 9

documentazione. Il sistema garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Il segnalante, dopo aver inviato la segnalazione, riceve un avviso di ricevimento.

La segnalazione viene automaticamente inoltrata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in qualità di soggetto gestore della segnalazione e responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento individua uno o più funzionari, specificamente formati ed in possesso di requisiti di imparzialità, a cui consentire l'accesso alla piattaforma e a cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione. Il segnalante può aggiornarla, integrarla e conoscerne gli esiti, nonché dialogare in modalità riservata con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o con il funzionario da lui incaricato, i quali possono chiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

L'Agenzia provvede a protocollare sia la segnalazione in ingresso che la risposta in uscita adottando in ogni caso tutte le opportune cautele al fine di mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. Tutti i funzionari dell'Agenzia che vengono a conoscenza di segnalazioni di whistleblower sono tenuti a rispettare la dovuta riservatezza sul contenuto delle stesse.

E' dato riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data della segnalazione stessa, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti.

- <u>6.2 Le violazioni, consistenti nei comportamenti, negli atti o nelle omissioni sopra indicati, possono essere segnalati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, su richiesta della persona segnalante, anche mediante un incontro diretto con il Responsabile medesimo. In caso di incontro diretto, il Responsabile, previo consenso del segnalante, potrà redigerne sintetico verbale recante le sottoscrizioni di entrambi i soggetti.</u>
- 6.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di non dar corso alla segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità Giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C.; Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 6.4 Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale Anti Corruzione qualora l'Agenzia non dia seguito alla segnalazione interna o abbia fondato motivo di ritenere che



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 7 di 9

la segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione o che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.5 Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, laddove il segnalante espressamente dichiari di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o qualora questa volontà sia desumibile dalla segnalazione, tale segnalazione è considerata conforme alla presente procedura: pertanto il soggetto che l'ha ricevuta è tenuto a trasmetterla senza ritardo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

6.6 Qualora il soggetto gestore della segnalazione e responsabile del procedimento coincida con il soggetto segnalante o segnalato o con una persona coinvolta o interessata alla segnalazione, lo

stesso gestore provvederà ad individuare un altro soggetto idoneo a garantire una gestione efficace, indipendente ed autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla presente disciplina.

6.7 In caso di assenza temporanea del soggetto gestore della segnalazione e responsabile del procedimento la gestione della segnalazione stessa è affidata ad un collaboratore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Arpae, preventivamente individuato.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

7.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower: contenuti e conseguenze

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Indipendentemente dalla modalità di segnalazione impiegata, l'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato. In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 8 di 9

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

7.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione conforme alle caratteristiche previste dalla disciplina nazionale in materia e dalla presente Policy, ai sensi della presente procedura e secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi (articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023):

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro:
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o
 informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel
 settore o nell'industria in futuro:
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



D51001/ER

DISCIPLINA ARPAE EMILIA-ROMAGNA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY) (Legge n. 190 del 6 novembre 2012, D.Lgs n. 165/2001, Direttiva (UE) 2019/1937, D. Lgs. n. 24/2023, Delibera ANAC n. 311/2023)

Revisione 0 del 13/12/24 del Pag. 9 di 9

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l'onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere. L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, che ritengono di avere subito. L'autorità provvederà ad accertare l'intento ritorsivo collegato alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica anche ai fini dell'irrogazione della eventuale sanzione.

8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 sulle limitazioni di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante, qualora sia un dipendente dell'Agenzia, è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, l'Amministrazione di appartenenza o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente disciplina, si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia e alla Delibera A.N.A.C. n. 311 del 12 Luglio 2023.